

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

---

(N. 2317)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati  
nella seduta del 12 novembre 1975 (V. Stampato n. 3952-ter)*

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

(MORO)

**di concerto col Ministro dell'Interno**

(GUI)

**col Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

**col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ANDREOTTI)

**col Ministro dei Lavori Pubblici**

(BUCALOSSI)

**e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(TOROS)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 17 novembre 1975*

---

Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle  
popolazioni dei comuni in provincia di Viterbo colpite  
dai terremoti del febbraio 1971

---

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1971, n. 288, si applicano a tutte le espropriazioni eseguite o da eseguirsi, ivi comprese quelle previste dall'articolo 20 del predetto decreto, in dipendenza dell'opera di ricostruzione del comune di Tuscania nei limiti degli interventi previsti dal decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1971, n. 288, e successive modificazioni ed integrazioni.

**Art. 2.**

Per il finanziamento degli interventi derivanti dall'applicazione degli articoli 4, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), h-bis), l); 5, limitatamente all'attuazione dei piani ivi previsti; 6; 8; 10 e 11, nonchè, nel limite massimo di lire 500 milioni, per gli interventi consentiti dall'articolo 16 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1971, n. 288, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 19.500 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 4.875 milioni all'anno per ciascuno degli anni dal 1975 al 1978.

**Art. 3.**

Per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 17 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1971, n. 288, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni culturali e ambientali in ragione di lire 125 milioni per ciascuno degli anni dal 1975 al 1978.

## Art. 4.

Dopo l'ultimo comma della lettera e) dell'articolo 39-bis del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, che modifica l'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1971, n. 288, sono aggiunte le parole:

« fatta salva la competenza sui progetti dell'ingegnere capo del genio civile di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge 1° giugno 1971, n. 291 ».

## Art. 5.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 39-quarter del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, che modifica l'articolo 6 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1971, n. 288, è aggiunto il seguente comma:

« Quando trattasi di immobili ricadenti nel perimetro del centro storico del comune di Tuscania i proprietari degli immobili, previo consenso di ciascuno di essi, possono presentare perizie redatte per comparto. In tale caso è concesso un contributo unico ed un'anticipazione complessiva, salvo ripartizione delle somme tra i proprietari stessi. La documentazione di proprietà, all'atto della presentazione della perizia, può essere limitata ai soli certificati e planimetrie catastali, con riserva di completarla al momento della presentazione del conto consuntivo dei lavori effettuati ».

## Art. 6.

Le somme dovute dall'amministrazione finanziaria al comune di Tuscania, in applicazione del primo comma dell'articolo 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni ed integrazioni, sono calcolate, anzichè relativamente alle entrate ri-

scosse da quel comune nell'anno 1972, sulle entrate realizzate nel 1975 relativamente ai ruoli posti in riscossione in questo anno concernenti le imposte arretrate non accertate e non riscosse per il medesimo anno 1972.

Art. 7.

Limitatamente agli immobili ricadenti nel perimetro del centro storico del comune di Tuscania il termine per la presentazione delle perizie a corredo delle domande e delle domande dirette ad ottenere i benefici previsti dall'articolo 6 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1971, n. 288, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato al 31 dicembre 1976.

Art. 8.

All'onere di lire 5.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge in ciascuno degli anni finanziari 1975 e 1976 si provvede, rispettivamente, a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1974 e mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per il 1975.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.